



**Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia**

Progetto “COnvergenze MEtropolitane BOLOGNA”

CONVENZIONE

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dal Segretario Generale, Cons. Paolo Aquilanti, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fisc. 80188230587, in Roma, piazza Colonna 370 (di seguito, “Presidenza”)

E

La Città metropolitana di Bologna, rappresentata dal Vice Sindaco pro tempore, Daniele Manca, domiciliato per la carica presso la Città metropolitana di Bologna, cod. fisc. 03428581205, in Bologna, via Zamboni, 13 (di seguito, “Ente beneficiario”).

PREMESSO CHE

- l’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” ha istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- l’articolo 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha altresì definito:
“a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha

facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.”;

- l'articolo 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che *i) il Nucleo deve selezionare i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità, ii) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, iii) tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa, iv) le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma devono fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile;*
- l'articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato “*Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie*”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzando la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, hanno disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti;

- l'articolo 8, comma 2, del bando sopra citato prevede che l'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, è determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta;
- l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione stessa, le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- il giorno 30 agosto 2016 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti;
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 ha costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
- con il verbale del 22 novembre 2016 il Nucleo per la valutazione, sulla base dell'istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 ha inserito nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell'elenco ivi allegato sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

- il Progetto presentato dalla Città metropolitana di Bologna è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie pari a euro 39.721.315,00;
- l'articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;
- è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Bologna;
- ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241/1990 la presente Convenzione è sottoscritta in formato digitale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse, allegati e disciplina applicabile)

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 2 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti. In particolare, ai fini della presente Convenzione si intende per Progetto l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale, inviata dall'Ente beneficiario e inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016.

2. Gli allegati sono:

- a) la Relazione generale del Progetto;
- b) il Cronoprogramma degli interventi;
- c) il Piano economico-finanziario degli interventi, ivi compresi i dati relativi alla copertura finanziaria degli interventi;

d) l'Elenco degli interventi;

3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dal bando citati in premesse, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, e la Città metropolitana di Bologna nella qualità di soggetto proponente e attuatore del Progetto “*CO*nvergenze *ME*tropolitane *BO*LOGNA” (di seguito, “Progetto”), di cui agli allegati a), b), c), d) della presente Convenzione, selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui alle premesse, secondo quanto indicato nei precitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 3

(Durata)

1.La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.

2. La Città metropolitana si impegna a realizzare le attività nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma allegato sub lett. b).

3. La Presidenza può, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma allegato sub lett. b), concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.

4. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza solo sulla base di motivata richiesta, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno 30 giorni prima del termine indicato al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

1. La Presidenza si impegna a erogare il finanziamento di euro 39.721.315,00, per l'attuazione del Progetto da parte dell'Ente beneficiario, che a sua volta si impegna a realizzare secondo quanto indicato nella domanda presentata nell'ambito della procedura selettiva e, in particolare, nel rispetto degli impegni assunti, tra gli altri, con il Progetto, il Cronoprogramma e il Piano-economico finanziario, di cui agli allegati sub lett. b) e c).
2. L'adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 costituisce un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. L'Ente beneficiario si impegna a comunicare entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione i Codice Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 5

(Realizzazione del Progetto)

1. L'Ente beneficiario in quanto attuatore del Progetto si impegna a:
 - i) realizzare il progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione;
 - ii) comunicare alla Presidenza, oltre a tutte le informazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e nella presente Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire a quest'ultima la necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;
 - iii) per gli interventi per i quali è ente attuatore, individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica. L'Ente beneficiario si impegna, inoltre, a comunicare, per gli altri enti attuatori, gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica.

Articolo 6

(Erogazione dei finanziamenti)

1. L'onere finanziario per la realizzazione del Progetto è a carico del capitolo 220 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una somma pari a euro 39.721.315,00.

2. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica da parte del gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, dell'effettivo adempimento agli obblighi comunicativi di cui alla presente Convenzione e del rispetto del cronoprogramma e degli ulteriori vincoli che l'Ente beneficiario è tenuto a rispettare.

3. Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:

- la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio, come disciplinato al successivo articolo 7, comma 5, della presente Convenzione, da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;

- la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per

singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

4. Resta a carico dell'Ente beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Presidenza è estranea a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.

5. Laddove dovessero verificarsi eventuali economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto, le risorse finanziarie residue saranno riassegnate al Fondo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 della presente Convenzione.
6. Fermi restando eventuali ritardi determinati dalla necessità di verifiche da parte del Gruppo di monitoraggio, la Presidenza dispone gli accreditamenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente beneficiario, mediante accreditamento della somma sul Conto di Tesoreria n. 60347 intestato alla Città metropolitana di Bologna. La richiesta deve essere intestata e inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante il sistema informativo previsto dall'articolo 7 della presente Convenzione.
7. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Articolo 7

(Modalità di monitoraggio)

1. L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla Presidenza e al Gruppo di monitoraggio la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico. Le eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. L'Ente beneficiario si impegna a comunicare i dati attraverso il prospetto indicativo del set informativo predisposto dal gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. A tal fine indica l'ing. Alice Savi quale responsabile del monitoraggio.
4. Il responsabile unico del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del monitoraggio, è tenuto a comunicare al gruppo di monitoraggio, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al

comma 3, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalla presente Convenzione, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto.

5. L'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo.

6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 5, l'Ente beneficiario abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, lo stesso si impegna a trasmettere, nei successivi 60 giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi.

7. Il responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare:

i) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determine di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;

ii) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.

8. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 6 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel progetto.

Articolo 8

(Verifiche e attività ausiliaria)

1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei

servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili all'Ente beneficiario ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.

2. Al fine di consentire al gruppo di monitoraggio le predette verifiche l'Ente beneficiario si impegna a garantire:

a) l'audizione del responsabile unico del procedimento per verificare le procedure predisposte per realizzare gli interventi, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento dei progetti, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e proporre eventuali rimodulazioni, e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare l'Ente beneficiario;

b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate dal responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario;

3. L'Ente beneficiario deve consentire al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione del Progetto per l'espletamento della attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

4. Tali verifiche non sollevano comunque l'Ente beneficiario e gli enti attuatori dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Articolo 9

(Rendicontazione di risultato e delle spese)

1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.

2. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Presidenza la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui al precedente articolo 6 della presente Convenzione, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto. Le rendicontazioni di risultato e delle spese devono

essere inviate dall'Ente beneficiario alla Presidenza nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, pena la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, secondo i modelli che saranno adottati dal gruppo di monitoraggio entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

i) della progettazione;

ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;

iii) per la realizzazione dell'intervento.

Fino a una quota del 5% delle risorse dell'investimento può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione.

I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) della presente Convenzione.

Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui alla presente Convenzione, non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento concesso dalla presente convenzione.

4. L'Ente beneficiario, per gli interventi per i quali è ente attuatore, e gli altri enti attuatori si impegnano a sottoporre a collaudo, ciascuno sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti nel Progetto secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà l'Ente beneficiario, per gli interventi per i quali è ente attuatore, e gli altri enti attuatori, che ne assumeranno il relativo onere.

Articolo 10

(Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario)

1. L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Progetto; conseguentemente la Presidenza non risponde degli eventuali inadempimenti dell'Ente beneficiario e degli altri enti attuatori alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
2. La Presidenza non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte dell'Ente beneficiario.

Articolo 11

(Sospensione e revoca del finanziamento – Penale)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la Presidenza, qualora a esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria allegata al presente decreto.
2. In particolare, la Presidenza può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti da parte dell'Ente beneficiario:
 - a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della presente Convenzione, di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
 - b) omessa comunicazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lett. i) e ii), delle determine di indizione, delle determine a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
 - c) per ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o per il mancato rispetto del Progetto da parte dell'Ente beneficiario;

- d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
- e) l'omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
- f) l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.

3. La Presidenza, anche su proposta del gruppo di monitoraggio, qualora dovesse constatare uno o più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e relativo bando, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, della presente Convenzione e qualsiasi ulteriore violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede a contestare, tramite posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.

4. Qualora l'Ente beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dall'Ente beneficiario sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.

5. La Presidenza, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse al Fondo.

6. In caso di revoca, l'Ente beneficiario è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate in attuazione del Programma, che saranno riassegnate al Fondo. Qualora l'Ente beneficiario non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, i predetti importi saranno direttamente trattenuti sui prossimi trasferimenti dei fondi di solidarietà comunale o comunque in sede di trasferimento di qualsivoglia risorse erariali e riassegnati al Fondo.

Articolo 12

(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico dell'Ente beneficiario.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- alla Presidenza: programma.periferieurbane@pec.governo.it;
- all'Ente beneficiario: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 15

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

Articolo 16

(Conservazione degli atti)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservata in apposita banca dati.

La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Dott. Paolo GENTILONI

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Segretario Generale
Cons. Paolo AQUILANTI

Per la Città metropolitana di Bologna
Il Vice Sindaco pro tempore
Dott. Daniele MANCA